



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE CIVILE – 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Enrico Scoditti - Presidente -  
Cristiano Valle - Consigliere -  
Marco Dell'Utri - Consigliere -  
Irene Ambrosi - Consigliere Rel.-  
Antonella Pellecchia - Consigliere -

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Ingiunzione illegittimamente emessa - Revoca del decreto ingiuntivo - Giudizio a cognizione piena - Autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa - Necessità.

R.G.N. 00150/2022

Cron.

CC – 20/09/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 00150/2022 R.G. proposto da

(omissis) **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), come da procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in (omissis), presso il suo studio in (omissis);

- *ricorrente* -

contro

(omissis) **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), in virtù di procura in calce al controricorso, con



domicilio eletto in (omissis), presso il suo studio, (omissis) ;  
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8890/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dalla Consigliera Relatrice Irene Ambrosi.

### **FATTI DI CAUSA**

Il giudice di pace di Roma rigettò la opposizione proposta da (omissis) s.r.l., nei confronti di (omissis) avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Venezia per l'importo di Euro 2.722,50 per il preteso pagamento di una fattura in relazione ad un credito maturato per un costo sopportato dall'impresa appaltatrice dei lavori nei confronti del terzo committente per il danno che avrebbe cagionato l'ingiunta, cui era stata subappaltata una certa attività di montaggio nel corso dell'allestimento di una mostra a (omissis).

La decisione, in accoglimento dell'appello proposto da (omissis), è stata integralmente riformata dal Tribunale di Roma che ha invece accolto l'opposizione e revocato il decreto monitorio.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) s.r.l. sulla base di due motivi.

Ha risposto con controricorso (omissis) s.r.l.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DI DIRITTO**

**1.** Con il primo motivo denuncia la "*Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 653 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 111 comma 7 della Cost. per omessa valutazione della fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto*"; in particolare, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe limitato l'esame del motivo



di appello alla sola verifica dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio e nell'omettere ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena. In altri termini, denuncia che la Corte non abbia verificato la sussistenza della prova del credito fatto valere.

**2.** Con il secondo motivo lamenta la "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Erroneità e infondatezza del riconoscimento delle spese di lite in favore della (omissis) s.r.l.*", per non avere la Corte di appello correttamente applicato il principio di soccombenza.

**3.** Il Collegio ritiene di non condividere la proposta della relatrice e osserva che il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso che deve essere prioritariamente scrutinato per motivi di ordine logico, avendo efficacia assorbente rispetto al secondo.

Il giudice di appello ha revocato il decreto ingiuntivo erroneamente limitando il proprio esame alla sola verifica dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio e omettendo ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena in ordine all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere.

Come più volte affermato da questa Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chiedo conferma del decreto opposto (Cass. Sez. 6 - L, 28/05/2019 n. 14486; Cass. Sez. 2, 27/09/2013 n. 22281; Cass. Sez. 1, 08/03/2012 n. 3649).



**4.** In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato l'assorbimento del secondo e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, la causa va rinviata al Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello che provvederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame dell'atto di appello alla luce dei rilievi sopra ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### **Per questi motivi**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 20 settembre 2022.

**IL PRESIDENTE**  
**Enrico Scoditti**

